

Sentenza della Ctr Emilia Romagna. Nuovo tributo, perimetro applicativo fissato per legge

Pertinenze Ici, comuni liberi

Discrezionalità che non potrà trovare applicazione per l'Imu

di MAURIZIO BONAZZI

Mani libere per i comuni nella disciplina Ici delle pertinenze dell'abitazione principale. Ciò in quanto l'art. 59 del dlgs n. 446/1997 assegna loro un potere discrezionale che può arrivare fino all'esclusione di qualsiasi agevolazione nei confronti di garage e posti auto. Sono quindi legittime le delibere comunali che limitano i benefici Ici ad un numero predeterminato di pertinenze in possesso dei requisiti dell'art. 817 del c.c. Ad affermarlo è stata la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna (sent. n. 97 del 22/12/2011) che ha statuito un principio che non potrà però trovare applicazione in campo Imu. Infatti, per la nuova imposta comunale è stata la stessa legge istitutiva ad avocarsi il potere di delimitare il perimetro all'interno del quale sarà possibile godere del trattamento di favore.

L'art. 13 del dl n. 201/2011, istitutivo dell'Imu «sperimentale», è intervenuto sulla materia operando su due fronti. Da una parte (con il comma 2) ha definito pertinenze dell'abitazione principale «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate». Dall'altra (con il comma 14) ha abrogato l'art. 59, comma 1, lett. d) del dlgs n. 446/1997 che, come visto, consentiva ai comuni ampia libertà d'azione. Va da sé l'illegittimità di eventuali disposizioni regolamentari con le quali i comuni tentassero di restringere oppure di ampliare la fattispecie delineata dalla legge. Nulla vieterebbe, invece, all'ufficio tribu-

ti di richiedere al contribuente la dimostrazione dell'esistenza del vincolo di pertinenzialità di

cui all'art. 817 c.c., atteso che la sola categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) non risulta di per sé

sufficiente al riconoscimento del beneficio.

— © Riproduzione riservata —

La sentenza
sul sito www.italia-oggi.it/documenti

L'INTERVENTO/ DIRIGENZA ALLE ENTRATE

Incarichi trasparenti

Gentile Direttore, *ItaliaOggi* ha seguito con molta attenzione la vicenda delle due recenti sentenze del Tar Lazio con le quali sono stati annullati, nell'Agenzia delle entrate, 767 incarichi dirigenziali su 1.100 in organico e un concorso a 175 posti da dirigente. Ma non si tratta di una novità! Nel 2001, un concorso simile a 300 posti fu annullato dal Tar con due diverse sentenze la 1601 e la 1602 del 2002, emesse in accoglimento di due distinti ricorsi di DIRPUBBLICA e CIDA.

Da ciò, conseguì anche l'annullamento di quella parte del regolamento d'amministrazione (art. 12) riguardante il sistema d'accesso alla dirigenza. Ebbene quelle sentenze non furono appellate, divennero definitive e l'Amministrazione decise di non riscriverlo, sulla base delle indicazioni del Tar, lasciando senza regole (ed oggi capiamo perché) le modalità di accesso alla dirigenza. Ma non basta, il «vizio» di attribuire importanti incarichi dirigenziali a persone senza la necessaria qualifica risale al ministero delle Finanze e solo le proteste della DIRPUBBLICA, costantemente riportate dagli organi di stampa, impedirono l'approvazione di legge sanatoria. Oggi questa richiesta si ripresenta, contenuta a chiare lettere nell'intervento del direttore Befera alla Commissione VI della Camera dei deputati, ma sostenuta da un convitato di pietra, il Mef, che non può non sapere e non capire cosa stia accadendo. E infatti, in luogo dei dovuti controlli, ambienti del predetto ministero sostengono «d'ufficio» l'Agenzia delle entrate, vittima del Tar e di chi ad esso ricorre, attraverso una sorta di «buonistico compatimento» espresso ad altissimo livello.

Ma è plausibile tutto ciò? Come non è consentito a un'impresa (anche se molto importante) trasgredire gli obblighi fiscali al fine di migliorare risultati molto utili per la Collettività (es. grandi Istituti di credito), allo stesso modo non è ammissibile che l'Ente impositore violi le leggi dello Stato e, addirittura, chieda al Parlamento un'assoluzione legislativa con la scusa di dover «combattere l'evasione fiscale».

Su questo punto molto avrei da dire, basti considerare che l'Istat ha stimato il monte annuo di evasione a 280 miliardi di euro (non 180 come dice AE) nonostante i 12 anni di esistenza del nuovo Ente, costituito proprio per risolvere il problema. La questione degli incarichi dirigenziali non è affatto marginale o banalmente tecnica, perché cittadini e imprese oneste hanno diritto a che gli uffici del Fisco siano diretti da persone oltre che competenti anche svincolate dal potere politico che potrebbe deviare le decisioni amministrative; chi riceve un incarico ad personam, senza superare alcuna selezione seria, resterà sempre sottomesso al suo benefattore. E infatti il Tar ha sottolineato proprio questo! Bisogna augurarsi che l'attuale governo affronti la situazione con il dovuto impegno, con obiettività e soprattutto rispettando la Costituzione.

Giancarlo Barra
segretario generale di DIRPUBBLICA

KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l' "Accordo") raggiunto in data 31 gennaio 2012 nell'ambito del piano di risanamento di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Kerself" o l' "Emittente").

A. Soggetti aderenti all'Accordo

I partecipanti all'Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1 ("Avelar"). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Nobis S.r.l., società di diritto italiano con sede in Padova, Via Altinate n. 120 (di seguito, "Nobis");

- Vitre s.s., società di diritto italiano con sede in Padova, Prato della Valle n. 105 (di seguito, "Vitre" e congiuntamente a Nobis, i "Soci di Minoranza")

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

L'Accordo interessa n. 27.329.457 azioni ordinarie che rappresentano il 59,733% del capitale sociale di Kerself.

Alla data di pubblicazione del presente estratto, il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente è pari a complessivi nominali Euro 17.951.212,04, ed è costituito da numero 45.752.821 azioni ordinarie senza valore nominale.

C. Azioni conferite all'Accordo

Parti sociali	Numero azioni	Quota % sulle azioni conferite	Quota % sul capitale
Avelar*	20.385.591	74,592	44,556
Nobis	3.696.219	13,525	8,079
Vitre	3.247.647	11,883	7,098

* Direttamente e indirettamente tramite Finnav S.p.A.

D. Controllo

Avelar è in grado di esercitare individualmente il controllo di fatto ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

E. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo sono riconducibili alle fattispecie disciplinate dall'art. 122, comma 1 e comma 5, lettere b) e d), del TUF.

F. Contenuto dell'Accordo

1. Composizione dell'organo amministrativo

Salvo quanto di seguito precisato, per tutta la durata dell'Accordo, Avelar avrà il diritto di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di Kerself con persone di sua esclusiva designazione.

Avelar si è impegnata a votare insieme con i Soci di Minoranza nell'assemblea dei soci di Kerself la nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Emittente indicato congiuntamente dai Soci di Minoranza.

Avelar si è inoltre impegnata a votare in favore della nomina di un nuovo membro designato dai Soci di Minoranza nel caso in cui il membro del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente designato dai Soci di Minoranza cessi per qualsiasi ragione dalle proprie funzioni.

L'Accordo riconosce ai Soci di Minoranza il diritto di ottenere che Avelar voti in favore della revoca del consigliere di loro designazione e che Avelar voti a favore della sua sostituzione con altro consigliere dagli stessi designato, fermo restando l'obbligo dei Soci di Minoranza di tenere Kerself manlevata e indenne da qualsiasi danno dovesse derivare in caso di revoca senza giusta causa.

2. Limiti al trasferimento delle azioni

I Soci di Minoranza si sono impegnati a non trasferire*, in tutto o in parte, e a non costituire vincoli* sulle azioni Kerself conferite al presente Accordo (le "Azioni") per un periodo di dodici mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.

Alla scadenza dei predetti dodici mesi tali limiti permarranno sul 75% delle Azioni per un periodo di ulteriori sei mesi, alla scadenza dei quali permarranno sul 45% delle Azioni per un periodo di ulteriori sei mesi, alla scadenza dei quali permarranno sul 15% delle Azioni per un periodo di ulteriori sei mesi.

Allo scadere del trentesimo mese dalla sottoscrizione dell'Accordo i Soci di Minoranza saranno quindi liberi di trasferire o costituire vincoli sulla totalità delle Azioni.

È comunque previsto che, trascorso l'iniziale periodo di dodici mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo, Avelar, (anche tenendo conto delle quantità di scambio delle azioni Kerself sul mercato), avrà la facoltà di ridurre ulteriormente la porzione delle Azioni sulle quali insistono i limiti di trasferimento sopra descritti laddove i Soci di Minoranza avanzassero una tale richiesta.

3. Durata dell'Accordo

L'Accordo avrà durata triennale e si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui un terzo acquisti una partecipazione al contempo superiore al 30% del capitale sociale di Kerself e superiore alla partecipazione detenuta da Avelar.

G. Registro delle imprese

L'Accordo di cui al presente estratto è stato comunicato a CONSOB ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

Avelar Energy Ltd.

* Ai fini dell'Accordo per "trasferire", "trasferimento" e altre espressioni simili o equivalenti si intende qualsivoglia operazione o transazione, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità di un'azione o qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo allo stesso, inclusi, in via meramente esemplificativa, (i) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi in via non limitativa, permuta, ipoteca, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un'eventuale mandato fiduciario), in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà di tale azione o della disponibilità di altri diritti di pertinenza di tale azione; (ii) l'esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità delle azioni.

* Ai fini dell'Accordo per "vincolo" si intende qualsiasi tipo di vincolo e/o di onere, inclusi, senza limitazione alcuna, ipoteche, imposte, vincoli, garanzie, pegni, opzioni, restrizioni, diritti di prelazione, diritti, interessi e pretese di terzi, diritti di godimento (inclusi l'usufrutto e simili diritti), impegni, restrizioni o vincoli a trasferire, sia provvisori che esecutivi ed anche cautelari, di qualsiasi natura, ed ogni altro tipo di accordo che abbia effetti equivalenti (inclusi, senza alcuna limitazione, accordi di ritenzione) a quelli sopra richiamati.